



# Provincia di Benevento

## SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**DETERMINAZIONE N. 1317 DEL 15/07/2021**

**OGGETTO: SS.PP. nn. EX S.S. 212 e 58 - ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. - CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOTTERRANEO – Autorizzazione ristrutturazione della rete idrica del Comune di Pietrelcina (BN)**

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la richiesta della società ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. prot. gen. n. 15377 del 14/06/2021, acquisita al prot. dell'Ente in data **16/06/2021** al n. **15054**, avente per oggetto “ Progetto per la ristrutturazione della rete idrica del Comune di Pietrelcina (BN) “delibera di G.R. n. 443 del 24/09/2019 e ss.mm.ii. – Interventi finanziati con le risorse FSC 2021/2027 e fondi POR Campania FESR 2000/2006 per la riduzione delle dispersione idrica delle reti di distribuzione nel Distretto Calore Irpino”;

**VISTO** il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" ;

**VISTO** il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. " Regolamento e esecuzione e di attuazione del N.C.S.;

**VISTO** il Regolamento C.O.S.A.P. "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27.02.2008";

**VISTA** la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 219 del 17.09.2020 "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) - Determinazione delle Tariffe per l'anno 2020;

**VISTO** il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali 1.08.2000 n. 267 art.107 (Funzioni e Responsabilità della Dirigenza );

**DATO ATTO** che non sussistono in capo ai firmatari del presente atto, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e dall'art.5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13.01.2014;

**VISTA** la deliberazione del Presidente n.13 del 21.01.2021 di approvazione del Piano della Performance anno 2021 e dell'Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2021;

**VISTA** la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del Decreto Legge 10/10/2012 n.174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012 n. 213;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 02.07.2021, che ha conferito l'incarico di Dirigente del “Settore Viabilità e Infrastrutture” all'ing. Angelo Carmine Giordano;

### DETERMINA

- 1) **DI AUTORIZZARE LA SOCIETA' ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.**, salvo i diritti dei terzi e solo limitatamente alle opere da eseguirsi lungo le **SS.PP. nn. EX S.S. 212 / 58** i lavori di: *ristrutturazione della rete idrica del Comune di Pietrelcina (BN) “delibera di G.R. n. 443 del 24/09/2019 e ss.mm.ii. – Interventi finanziati con le risorse FSC 2021/2027 e fondi POR Campania FESR 2000/2006 per la riduzione delle dispersione idrica delle reti di distribuzione nel Distretto Calore Irpino”;*

2) **di Dare Atto altresì che:**

- Rimangono a totale carico della società Alto Calore Servizi s.p.a. beneficiario del presente atto eventuali danni a persone, cose mezzi e manufatti causati durante l'esecuzione dei lavori, sia in futuro per eventuali avvallamenti della sede viabile;
- **il presente provvedimento** è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

<b>Art. 1</b>	I lavori dovranno essere eseguiti conformemente agli elaborati tecnici, presentati in allegati alle richieste
---------------	---

	acquisite al <b>prot. dell'Ente al n. 0015054 del 16/06/2021</b> ;
<b>Art. 2</b>	<p><b><u>LA SOCIETA' ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.</u></b> prima dell'inizio dei lavori è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- versare anche un deposito cauzionale a garanzia del regolare ripristino stradale <b>di € 10.000,00</b> da versare sul C/C Bancario acceso presso il Tesoriere Provinciale Banca di Credito popolare Società Cooperativa per Azioni Codice IBAN n. IT43K0514215000T21510000789, oppure in alternativa mediante stipula polizza fideiussoria, intestata alla Provincia di Benevento – Rocca dei Rettori Benevento Causale Attraversamento sotterraneo lungo le SS.PP. nn. Ex SS 212 e 58, da trasmettere alla Provincia di Benevento prima dell'inizio dei lavori;</li> <li>- Comunicare a questo Settore, almeno 10 giorni prima, la data di INIZIO dei LAVORI in uno con i dati della ditta esecutrice delle opere (referente responsabile, indirizzo, recapiti telefonici ecc.) e il crono programma temporale dei lavori. Al termine dei lavori dovrà, altresì, comunicare la data dell'effettiva ULTIMAZIONE con contestuale dichiarazione di esecuzione degli stessi in perfetta conformità alle opere autorizzate e alle prescrizioni tecniche;</li> </ul>
<b>Art. 3</b>	I lavori dovranno avere inizio dopo la data di rilascio della concessione ed ultimati entro la data indicata, dal concessionario, nella comunicazione di inizio dei lavori. Il termine di ultimazione potrà essere prorogato su richiesta motivata dell'interessato da far pervenire prima della scadenza prevista; La Provincia, per sopraggiunti motivi di sicurezza stradale può disporre, al concessionario, per fatti sopravvenuti, con semplice comunicazione, la sospensione temporanea dei lavori autorizzati.
<b>Art. 4</b>	Prima di iniziare i lavori il concessionario dovrà: <ul style="list-style-type: none"> <li>- assicurarsi, presso i vari Enti gestori di gasdotti, linee telefoniche, idriche, fognarie ecc., che non sussistano, nella zona interessata dalla concessione, altri sottoservizi interferenti con le opere da realizzare e/o che eventuali presenze di questi sono stati opportunamente ed adeguatamente valutati nella fase di progettazione;</li> <li>- dovranno essere richieste le necessarie ed eventuali autorizzazioni di legge ad altri Enti.</li> </ul>
<b>Art. 5</b>	Durante l'esecuzione dei lavori: <ul style="list-style-type: none"> <li>- E' vietato il deposito di qualsiasi specie di materiale sulla sede stradale e sue pertinenze e quindi entro i confini della proprietà stradale di norma coincidenti con il ciglio in sommità della scarpata nei tratti in trincea, con il piede della scarpata nei tratti in rilevato e con il ciglio esterno della cunetta o con il bordo esterno della banchina e/o altre diverse pertinenze esistenti, nei tratti a piano campagna;</li> <li>- E' vietato interrompere e/o ostacolare il transito veicolare e pedonale lungo la strada provinciale;</li> <li>- Deve essere installata e curata tutta la segnaletica stradale temporanea sia diurna che notturna, conforme alla vigente normativa prevista dall'art. 21 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), dall'art. 30 all'art. 43 del relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e dal D.M. del 10 luglio del 2002;</li> </ul>
<b>Art. 6</b>	<u>La tubazione idrica</u> dovrà occupare il sottosuolo per tutta la lunghezza individuata negli elaborati grafici planimetrici allegati alla richiesta, senza interessare in alcun modo le opere di presidio idraulico (cunette/zanelle/ ecc.), né interferire con la loro funzionalità che dovrà essere garantita al termine dei lavori;
<b>Art. 7</b>	<u>il materiale non deve essere depositato sul piano viabile</u> , e non deve essere più utilizzato ma deve essere allontanato e portato in discarica autorizzata.
<b>Art. 8</b>	<u>I Ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti</u> non dovranno mai essere pregiudicati, in alcun modo, nella funzionalità dal passaggio della canalizzazione, questi dovranno rimanere sempre liberi e funzionanti per garantire il normale e regolare deflusso delle acque. I ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti, in prossimità delle intersezioni le condutture o cavi o impianti, dovranno essere opportunamente by-passati con opportune opere. La manomissione e/o la compromissione della funzionalità del tombino idraulico comporterà l'immediata sospensione e revoca della concessione ai sensi dell'art. 14 del COSAP;
<b>Art. 9</b>	<u>Lo Scavo</u> , dovrà essere delimitato da taglio da realizzarsi con fresa o disco sulle parti della sede stradale pavimentate con conglomerato bituminoso, avente larghezza massima di 0,50 metri per l'intera lunghezza autorizzata. Nella fase di realizzazione, la lunghezza del cantiere nella fase di scavo, non dovrà essere superiore a 100,00 (cento) metri. e dovrà sempre essere opportunamente segnalato e protetto con reti di recinzione secondo le norme vigenti per la sicurezza dei cantieri. Nelle ore notturne, se non strettamente necessario, gli scavi dovranno essere sempre richiusi. La profondità minima dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico e dei sottoservizi già presenti, misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a

	<u>metri 1,00;</u>
Art. 10	<p><u>Riempimento e costipazione</u> Il riempimento dello scavo, al di sopra delle condotte e di rinfranco ai pozzetti di ispezione, e deve essere effettuato esclusivamente con</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- misto granulare stabilizzato con legante naturale, fino a quota -50 cm dal piano di rotolamento stradale; In alternativa è possibile utilizzare misto granulare riciclato non legato composto da aggregati ottenuti mediante recupero dei rifiuti non pericolosi eventualmente addizionati con materiali naturali avente la seguente dicitura AM-R-C2-63 (aggregato misto granulare riciclato per sottofondo) proveniente da impianti regolarmente autorizzati all'esercizio in conformità alla normativa vigente.</li> <li>- misto granulare stabilizzato cementato per uno spessore minimo di 40 cm, ovvero fino a quota -10 cm dal piano di rotolamento stradale.</li> </ul>
Art. 11	<u>Il ripristino della pavimentazione bituminosa manomessa</u> deve essere eseguito immediatamente a chiusura dello scavo da realizzarsi con strato in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di cm. 10 (dieci) (binder e tappetino) come allo stato dei luoghi;
Art. 12	<p><u>Nel caso che ricorre, i pozzetti dovranno</u> essere ubicati, ove possibile, al di fuori della carreggiata stradale, nelle pertinenze della stessa in modo da non costituire insidia e pericolo per la circolazione stradale. I chiusini di detti pozzetti non dovranno presentare dislivelli (sottoposti o sovrapposti) rispetto al piano viabile ma dovranno essere tassativamente a livello, non sono consentite tolleranze in meno o in più rispetto al livello dello strato più superficiale del piano viabile (tappetino).</p> <p>Resta esclusivamente a carico del richiedente ogni conseguenze civile e penale per eventuali danni causati a terzi per la non corretta ubicazione e non conforme posa in opera dei pozzetti;</p>
Art. 13	<u>Nel caso di interventi su banchina stradale oltre il bordo bitumato della sede stradale</u> , i ripristini dello scavo devono avvenire con adeguato terreno vegetale, posato a strati costipandolo adeguatamente. Inoltre dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare successivi cedimenti, anche mediante opere di sottoscarpa e/o terre armate. Le operazioni di scavo effettuate in corrispondenza dell'apparato radicale di alberature presenti lungo le strade dovranno prevedere tutti gli opportuni accorgimenti atti a preservare la stabilità delle piante al fine di non provocare indebolimento delle stesse ed effetti negativi sia per la sicurezza della circolazione stradale e per l'integrità della sede stradale. Nel caso in cui un sottoservizio sia posato ad una profondità inferiore a 1,50 m e che la stessa banchina sia interessata dalla posa di una barriera di sicurezza stradale, gli oneri dello spostamento del sottoservizio saranno a carico della società gestore del sottoservizio stesso. Lo spostamento del sottoservizio dovrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta della Provincia;
Art. 14	<u>Nel caso di interventi su marciapiede oltre il bordo bitumato della sede stradale</u> , il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente, allo stesso livello, a tutta la larghezza del marciapiede e per tutto il tratto interessato dai lavori;
Art. 15	Il concessionario è obbligato ad assicurare la <u>manutenzione dei ripristini del piano viabile</u> , previa comunicazione alla Provincia di Benevento, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e manufatti oggetto della presente autorizzazione, significandosi che le responsabilità civili e penali ed i connessi risarcimenti per eventuali danni a cose e/o persone, ascrivibili alla mancanza di tempestivi interventi manutentivi, restano ad esclusivo carico del concessionario. Per qualsiasi cedimento od avallamento dovuto a cause imputabili ai lavori autorizzati, il concessionario è tenuto a ripristinarli a richiesta dai funzionari dell'Ente Provincia di Benevento;
art. 16	la concessione, è rilasciata senza pregiudizio del diritto di terzi. Il concessionario terrà l'Amministrazione Provinciale sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che dalla concessione potesse provenirle da terzi (art. 9 - Regolamento COSAP);
Art. 17	L'Amministrazione Provinciale si riserva di apportare, ove le esigenze della viabilità lo richiedono, modifiche al tratto di strada, in corrispondenza delle opere oggetto di concessione, relativamente sia all'andamento plano-altimetrico sia alla sagoma stradale, senza che il concessionario possa opporvisi; In tal caso l'Amministrazione Provinciale potrà in ogni tempo, modificare la concessione o anche revocarla, in tutto o in parte, con congruo preavviso e dietro emanazione di apposito provvedimento opportunamente motivato, senza che il concessionario possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese o richiedere compensi di alcun genere. Il Concessionario, nel periodo precisato nel preavviso suddetto, dovrà provvedere a sue cure e spese alle modifiche, oppure allo spostamento definitivo o provvisorio o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione del corpo stradale, del piano viabile e relative pertinenze, eseguendo tutti i lavori, nei tempi e con modalità che saranno prescritte dalla PROVINCIA DI BENEVENTO, a suo insindacabile giudizio. In caso d'inadempienza totale o parziale, si provvederà d'ufficio, a spese del Concessionario.
Art. 18	Analogo procedimento sarà seguito nei casi di cessazione della concessione per scadenza, rinuncia o decadenza;

Art. 19	La validità della concessione è determinata in anni 19 ( diciannove anni), secondo quanto disposto all'art. 27, comma 5, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
Art. 20	Alla scadenza, la concessione potrà essere rinnovata in seguito a richiesta del concessionario da inoltrare almeno 30 giorni prima della scadenza (art. 17 - Regolamento COSAP);

3) di informare che la presente Concessione in uno con il disciplinare dovrà essere custodito in cantiere;

4) **di trasmettere copia del presente atto:**

- Alla Società Alto Calore Servizi S.p.A. pec: [direzione@pec.altocalore.it](mailto:direzione@pec.altocalore.it)
- Polizia Provinciale - sede
- All'Albo Pretorio dell'Ente per la pubblicazione nei tempi e nei modi di legge.

L'indirizzo da utilizzare per l'invio di comunicazioni allo scrivente settore è il seguente:

Settore Tecnico Ufficio Concessioni pec. [protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it](mailto:protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it)

**L'Istruttore Tecnico**

*f.to (Geom. Marcello Capobianco)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

